



COMUNE DI LOZIO
PROVINCIA DI BRESCIA

NUMERO: 35

DATA: 07-08-2024

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Adunanza di convocazione - seduta

Oggetto: Determinazione delle indennità di funzione per Sindaco, Vicesindaco e Assessori.

L'anno duemilaventiquattro addì sette del mese di agosto alle ore 18:15, presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, intervennero i Signori:

Gemmi Natale	Sindaco	Presente
Cicolin Rosella Maria	Vice Sindaco	Presente
Bonadei Pierfrancesco	Assessore	Presente
Giorgi Flaminio	Assessore	Presente

Assume la presidenza Natale Gemmi nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Vice Segretario Comunale Elisabetta Maggioni.

La Giunta Comunale si riunisce in videoconferenza, ai sensi dell'art. 2 dell'Appendice al Regolamento del Consiglio Comunale approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 23.04.2021.

Il Presidente – accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

N. 35 del 07-08-2024

Oggetto: Determinazione delle indennità di funzione per Sindaco, Vicesindaco e Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ha scritto al capo IV (articoli da 77 a 87) la disciplina dello "status" degli Amministratori comunali;

VISTO, in particolare, l'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato il quale stabilisce come:

- la misura dell'indennità di "funzione" per il Sindaco e per gli Assessori comunali è determinata con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23.08.1988 n. 400, articolata in rapporto alla dimensione demografica degli Enti;

- l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

- gli Amministratori cui viene corrisposta l'indennità di funzione non percepiscono alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni costituenti emanazione degli Organi stessi;

- la misura dell'indennità di funzione degli Assessori comunali è articolata in rapporto percentuale rispetto alla misura della stessa prevista per il Sindaco;

- una somma, pari ad un'indennità mensile di funzione del Sindaco, deve essere annualmente accantonata e dovrà essere corrisposta al Sindaco a fine mandato elettorale;

- le indennità definite con il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, possono essere incrementate e diminuite con deliberazione della Giunta Comunale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 4.04.2000 n. 119 recante le misure delle indennità spettanti agli Amministratori locali, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.05.2000 con il quale sono state determinate le indennità di carica spettanti nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

VISTO l'art.1, comma 54 della legge 266/2005, che ha determinato la riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti agli amministratori degli enti locali, come fissate dal succitato D.M. 119/2000;

TENUTO CONTO che:

- con l'entrata in vigore dell'art. 2 comma 25, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) dal 1° gennaio 2008 la riduzione del 10% è da ritenersi implicitamente abrogata, in quanto si prevede nella stessa legge la possibilità di incrementare le indennità con delibera di giunta;

- la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Autonomie con delibera n. 6/SEZAUT/2010/QMIG, sanciva non più vigente la norma che prevedeva la riduzione dei compensi spettanti agli amministratori locali;

- dal 25 giugno 2008 la soppressione della disposizione che consentiva l'aumento delle indennità agli amministratori (di cui all'art. 82, comma 11, del D. Lgs. 267/2000, modificato dal D. L. n. 112/2008 convertito in legge 133/2008) elimina la possibilità fino al 2011 agli organi degli enti locali di incrementare le indennità agli amministratori;

- il Ministero delle Economie e delle Finanze nella Circolare 32/128382 del 17 dicembre 2009 afferma che non sussistono i presupposti per rideterminare in aumento le misure dei compensi degli organismi collegiali stabiliti al 30 settembre 2005 e ridotti del 10%;

- la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Autonomie che, con delibera n. 6/SEZAUT/2010/QMIG, ha sancito non più vigente la norma che prevedeva la riduzione dei compensi spettanti agli amministratori locali;

- l'Art. 5 comma 7, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 prevede che gli importi delle indennità determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 saranno diminuite per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, con decreto del Ministero dell'interno da adottarsi entro i 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè entro il 30.9.2010;

DATO ATTO che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto di cui all'art. 5 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 per cui la riduzione del 3% non può trovare ancora applicazione;

TENUTO CONTO altresì, che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera n. 1 CONTR/12) nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 si è nuovamente espressa in merito alla riduzione del 10% delle indennità spettanti agli amministratori locali (di cui alla legge 266/2005 art. 1 c. 54) stabilendo che la riduzione deve essere ancora applicata;

RICHIAMATI i commi da 583 a 587 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022) che hanno previsto e finanziato un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili);

CONSIDERATO che a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario, sarà parametrata - come detto - al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni, sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani, espressione che va sempre intesa nel senso di "sindaci dei comuni capoluogo di città metropolitana";
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

DATO ATTO che in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione è stata adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023. Per questa fase, l'importo applicato per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando, come detto, il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a

regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di Comune, pertanto dal 2024 sarà calcolato il 100% di predetta differenza;

CONSIDERATO che questo Comune conta una popolazione al 31.12.2023 di n. 356 abitanti;

RITENUTO quindi che per la nuova Giunta comunale i compensi dovranno essere i seguenti:

Carica	Lavoratori dipendenti in aspettativa, Lavoratori autonomi, pensionati	Lavoratori dipendenti non in aspettativa
Sindaco	€ 2.208,00	€ 1.104,00
Vicesindaco	€ 331,20	€ 165,60
Assessori	€ 220,80	€ 110,40

DATO ATTO che in data 8 e 9 giugno 2024 si è rinnovato il Consiglio Comunale e in data 15 giugno 2024 il Sindaco ha nominato la Giunta comunale nelle seguenti persone: Vice Sindaco Rosella Maria Cicolin, Assessore Franco Bonadei;

DATO ATTO altresì che in data 27.06.2024 (data notifica **.08.2024**) il Sindaco ha nominato come Assessore esterno Flaminio Giorgi;

CONSIDERATO CHE per quanto attiene la determinazione della misura dell'indennità di carica, il Sindaco e i componenti la Giunta Comunale si trovano nella seguente situazione:

1. Il Sindaco Natale Gemmi è un lavoratore dipendente in aspettativa per cui ha diritto all'intera indennità;
2. Il Vice Sindaco Rosella Maria Cicolin è pensionata per cui ha diritto all'intera indennità;
3. l'Assessore Pierfrancesco Bonadei è un lavoratore autonomo per cui ha diritto all'intera indennità;
4. l'Assessore esterno Flaminio Giorgi è un lavoratore dipendente non in aspettativa per cui ha diritto alla indennità ridotta al 50%;

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, espresso favorevolmente dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. **di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di determinare**, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti indennità di carica spettanti al Sindaco e Assessori comunali negli importi mensili lordi di seguito riportati:

Sindaco € 2.208,00;

Vice Sindaco € 331,20;

Assessore € 220,80;

Assessore esterno € 110,40;

3. di autorizzare la liquidazione quadrimestrale in corrispondenza alla liquidazione delle competenze retributive ai dipendenti comunali, dando atto che, ai sensi dell'art. 47, lettera g) del T.U.I.R. le indennità succitate sono considerate "redditi assimilati e di lavoro dipendente";

4. di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà accantonare annualmente, una somma pari ad una indennità mensile di funzione per il Sindaco, ai sensi dell'art. 23, comma 9, lettera f), della legge 265/99, da trattare, fiscalmente, come il T.F.R., nel rispetto degli artt.16, lettera a) e 17 del T.U.I.R., con tassazione separata;

5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE TECNICO EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto **Rosella Maria Cicolin**, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta in oggetto.

Lozio, li 07-08-2024

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO -
FINANZIARIO
(F.to Rosella Maria Cicolin)

PARERE CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto **Rosella Maria Cicolin**, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta in oggetto.

Lozio, li 07-08-2024

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Rosella Maria Cicolin)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

IL Sindaco
(F.to Natale Gemmi)

Il Vice Segretario Comunale
(F.to Elisabetta Maggioni)

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
(F.to Elisabetta Maggioni)